



# Costituzione da rivedere Ma non i suoi principi

ANDREA GIORGIS

Se si volessero riassumere, in estrema sintesi, i caratteri peculiari e le aspirazioni di fondo del diritto costituzionale del Novecento si potrebbero utilizzare due immagini, quella della separazione e quella della unificazione. Capovolgendo l'esperienza ottocentesca della sovranità assoluta dello Stato persona e dell'autonomia del mercato, il diritto costituzionale del Novecento ha reintrodotto l'antica separazione tra i diritti e la legge e, al tempo stesso, ha riproposto una parziale unificazione tra il diritto e l'economia, tra la legge e l'economia. Se, da un lato, i diritti ritornano a essere concepiti come un patrimonio «naturale» (pre-dato) di ogni individuo, dall'altro, l'economia, dopo la parentesi ottocentesca in cui si sperimenta l'utopia del mercato autoregolato, ritorna a essere assorbita nel sistema sociale. Il sistema economico, il processo della produzione e della distribuzione, in relazione ad alcuni beni fondamentali (quali, ad esempio, le cure sanitarie, l'istruzione, le prestazioni assistenziali o previdenziali ecc.), ritorna a essere regolato dal diritto e dalla legge. L'obiettivo di fondo del costituzionalismo, uscito dalla tragica esperienza della guerra e delle diverse dittature nazionali, può essere sintetizzato nel tentativo di sottrarre alla politica, come volontà della maggioranza, e all'economia, come risultato del confronto tra le proprietà e le iniziative private, il diritto per ciascun individuo di condurre un'esistenza nel contempo libera e dignitosa. E su questo punto che, almeno fino a ora, è stata costantemente rinnovata una convergenza tra le diverse forze sociali e politiche ammesse alla competizione nello Stato democratico pluralista. Ogni essere umano, indipendentemente dalle ragioni del calcolo economico e dell'indirizzo politico di volta in volta prevalente, deve esse-

re posto nella condizione di poter realizzare, nella maniera più piena, lo sviluppo della propria persona. A ogni individuo deve, cioè, essere garantita, oltre che una sfera inviolabile di autonomia, la possibilità effettiva di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Debbono quindi poter trovare effettiva garanzia giuridica (ma anche piena attuazione politica) i diritti politici, i diritti civili

individuali e collettivi, i diritti di libertà e i diritti all'uguaglianza sostanziale. Affinché ciò sia possibile la Costituzione prevede che l'organizzazione dello Stato sia informata ad alcuni principi quali la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, l'imparzialità della pubblica amministrazione, l'unità della Repubblica, l'autonomia delle amministrazioni locali, la rigidità della Costituzione e la sua conse-

guente garanzia giudiziaria. È evidente che a nulla varrebbe riconoscere i diritti fondamentali se poi non vi fosse una magistratura capace di farli valere (anche contro la volontà della maggioranza e dunque del Parlamento e del Governo) su tutto il territorio della Repubblica. È evidente dunque che, qualunque legge di revisione costituzionale, approvata secondo la procedura di cui all'art. 138 della

Costituzione, che si proponga di abrogare (esplicitamente o implicitamente) uno qualsiasi dei diversi diritti o principi fondamentali che concorrono a delineare il quadro costituzionale appena descritto, sarebbe da considerare invalida. Le leggi di revisione costituzionale, al pari di tutte le altre fonti costituite del diritto, si basano infatti sulla Costituzione; se esse abrogassero detti principi opererebbero per la sua sostanziale negazione e quindi si trasformerebbero inevitabilmente in atti nemici della Costituzione che non possono più trovare in essa il fondamento della propria validità. E in quanto tali, in quanto cioè atti che contrastano con il nucleo essenziale della Costituzione, come ha espressamente affermato la Corte costituzionale in un'importante sentenza del 1988 (n. 1146), potrebbero essere dalla medesima annullati.

Tutto ciò non significa ovviamente che non sia possibile procedere a una riformulazione delle singole disposizioni costituzionali, ovvero, più precisamente, a una modificazione o a una integrazione, conforme alle esigenze contingenti, delle specifiche regole che in esse sono contenute (si pensi, ad esempio, alla necessità di una più esplicita e precisa garanzia del principio del pluralismo dei mezzi di informazione, o del diritto alla riservatezza, oppure ancora alla diffusa convinzione circa l'opportunità di ridefinire le competenze delle Regioni e i rapporti tra queste e lo Stato centrale), ma soltanto che questi interventi non possono arrivare a negare i principi fondamentali di cui ogni disposizione costituzionale è espressione e concretizzazione. Il legislatore, attraverso un procedimento aggravato, attraverso cioè una decisione che deve comunque essere ben ponderata e ampiamente condivisa, è insomma libero di introdurre una nuova forma di attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione; non è invece libero di procedere a una loro abrogazione.

Nessun tipo di maggioranza politica, in quanto parte, può, infatti, attraverso il rispetto delle procedure previste dalla Costituzione, ergersi a potere costituente e ridefinire le regole della vita collettiva sino al punto di incidere sugli status della persona umana e, dunque, sulle premesse universalistiche (i diritti fondamentali) su cui si fonda l'intera organizzazione sociale.



Einaudi firma la Costituzione. In alto: Togliatti alla mensa con Gisella Floreani. Accanto: un intervento di Alcide De Gasperi

PAOLO SODDU

La vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale del 2 giugno segnò un fondamentale punto di svolta nella storia dell'Italia unita e produsse, tra la seconda metà del 1946 e la fine del 1947, la nuova Costituzione, frutto ricco e maturo del nuovo modo di stare insieme che gli italiani avevano scelto. Come tutte le vere rotture, come tutti i mutamenti profondi, la Repubblica e la Costituzione non vennero immediatamente percepite come una soluzione di continuità. Per lungo tempo, parvero a molti, a destra come a sinistra, mere sovrastrutture istituzionali e giuridiche, incapaci di incidere effettivamente sui caratteri della società italiana. Oggi possiamo constatare che, in realtà, la tensione tra continuità e rottura è stata molto maggiore nell'Italia del dopoguerra: la vicenda della Costituzione, con le straordinarie difficoltà dei suoi primi anni di vita, con la successiva crescita e il progressivo rafforzamento, fino a divenire senso del nostro vivere collettivo, ne è una chiara testimo-

## Un articolo la protegge dagli attacchi

*Il 138 indica i modi di una revisione senza intaccare la sostanza fondamentale del patto*

nianza. La Repubblica e la Costituzione furono gli strumenti fondamentali che consentirono, non senza fatica e contrasti nel primo decennio, con maggiore speditezza poi, al nostro Paese di divenire luogo in cui i diritti di libertà e i diritti sociali conobbero non solo piena cittadinanza, ma la possibilità di una continua estensione. Consentirono al Paese

Ripercorrendo la storia è evidente che la Carta ha sempre trovato a destra nemici e detrattori

di divenire, per la prima volta nella sua storia, una piena democrazia. Piero Calamandrei, durante il dibattito alla Costituente, non aveva lesinato critiche e riserve al complesso costituzionale. Nella dura realtà dei primi anni del secondo dopoguerra quando la Costituzione fu per certi versi accantonata, per altri aspetti rimase lettera morta, divenne uno dei maggiori combattenti per la sua realizzazione, affinché divenisse il faro capace di illuminare la navigazione della democrazia in costruzione. Non si capisce il senso della sua battaglia, con Parri, contro la «legge truffa», se non si tiene conto che l'opposizione a questa era ritenuta condizione essenziale per la difesa dei principi fondamentali della Costituzione.

Del resto, uno dei maggiori meriti del Pci di Togliatti fu proprio quello di portare l'opposizione ai governi centristi sul terreno della tutela della Costituzione e della rivendicazione di una sua piena attuazione. E non solo, perché entro il suo ambito il Pci impose l'azione dei suoi militanti, educandoli all'uso e alla difesa della Costituzione. Certo, non si può escludere che, specie negli anni più aspri della guerra fredda, in un simile atteggiamento si annidassero elementi strumentali, manifestazione di «doppiezza». Ma i militanti comunisti non solo combatterono e lottarono con gli strumenti della Costituzione, ma li rivendicarono, tanto da divenire, insieme con le altre componenti democratiche della società italiana, suoi custodi. E forse fu anche questa

consapevolezza a fare sì che, a un certo punto, ne divennero gelosi conservatori. Se guardiamo alla storia dell'Italia repubblicana, non possiamo non osservare che è a destra che la Costituzione ha sempre incontrato i suoi nemici. Proprio perché segnava, con la separazione dei poteri, con l'affermazione della libertà, con la proclamazione dei diritti, il pieno riconoscimento della pra-

I segni del tempo si avvertono ma per modificarla non c'è bisogno di assemblee costituenti

tica della democrazia liberale, e indicava un programma di democrazia sociale. Nei suoi confronti fu totale l'avversione di coloro che negli anni della Repubblica si sono proclamati eredi dell'unica esperienza totalitaria effettivamente vissuta dal nostro Paese; ma fu anche scarsa la simpatia di quanti, pur proclamandosi liberali, hanno sempre avuto un atteggiamento ostile e diffidente nei confronti della democrazia plurale e dei liberi conflitti che in essa si manifestano.

Certo, la Costituzione avverte i segni degli anni. Ma, contrariamente a quanto pensano coloro che non l'hanno mai amata e che credono giunto il momento di procedere al suo superamento, a destra come pure a sinistra, non ha bisogno di assemblee costituenti, che finirebbero per sfigurarla. Ha infatti in sé le forze e i modi per mutare e per eliminare quei segni inequivocabili del tempo che, specie nella seconda parte, denuncia. Le rinascite avvengono solo attingendo alle proprie forze interiori e la Costituzione le ha: l'articolo 138 che indica i modi della sua revisione, salvaguardando la sostanza del patto tra gli italiani, che ne è il fondamento.